

APPENDICE DI VARIAZIONE N° 3

Proroga scadenza

Polizza n° 00010532300465

Agenzia di BRESCIA CENTRO - 000105

Nodo di Il livello 014 - Partizione 805

Contraente S. Giuseppe Spa

La presente appendice di variazione ha effetto dal 31/12/2023

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/12/2024.
A seguito della proroga viene incassato l'importo indicato come "Premio alla firma".

Forma parte integrante della presente appendice di variazione l'allegato ED 13112/2021

Fermo il resto.

La rata di premio alla firma ha inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2023 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2024

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Prima rata Euro	2.185,00	--	2.185,00	--	486,17	2.671,17

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00010532300465.

E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in BRESCIA il 28/12/2023 e sottoscritta il 29.12.2023

GENERALI ITALIA S.p.A.

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data _____

L'AGENTE O L'INCARICATO

*** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO *** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ***



Polizza n° 00010532300465
Agenzia di BRESCIA CENTRO - 000105

Codice agenzia 000105 - Nodo di Il livello 000105014 - Partizione 805

Contraente S. Giuseppe Spa
Indirizzo: Via Moretto, 34 - 25122 - Brescia (BS) Codice fiscale: 00302000179

Durata 1 anno Inizio: 31/12/2021 Scadenza: 31/12/2022 Tacito rinnovo: NO

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/12/2022

Rateazione Annuale

Regolazione premio SI

Allegato N° 1 allegato

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità civile	2.185,00	--	2.185,00	22,25	486,17	2.671,17
Premio annuo euro	2.185,00	--	2.185,00		486,17	2.671,17
Responsabilità civile	2.185,00	--	2.185,00	22,25	486,17	2.671,17
Premio alla firma euro	2.185,00	--			486,17	2.671,17



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL RC 6 - ED. 08/2020 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet dell'Intermediario
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 13112/2021, già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
- scheda tecnica n° 1
- l'allegato: 1 Ulteriori precisazioni/Testo libero


che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad integrazione.


Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in BRESCIA il 29/12/2021.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare. Il contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTRAENTE

S.p.A.




AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.



Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contraente e/o l'assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati all'interno delle sezioni "definizioni", "descrizione del rischio" e "condizioni generali di assicurazione" (c.g.a.):

definizione di "fatturato (o introiti)"

definizione di "sinistro R.c.t."

esclusioni riportate nella sezione "descrizione del rischio" e contenute anche all'interno della voce "ulteriori precisazioni a descrizione del rischio"

(c.g.a.) art. 3) "danni esclusi dalla garanzia R.c.t."

(c.g.a.) art. 5) "validità temporale dell'assicurazione R.c.t."

(c.g.a.) art. 7) "danni esclusi dalla garanzia R.c.o."

(c.g.a.) art. 11) "durata dell'assicurazione"

(c.g.a.) art. 12) "regolazione del premio"

(c.g.a.) art. 15) "recesso in caso di sinistro"

(c.g.a.) art. 16) "altre assicurazioni"

(c.g.a.) art. 19) "dichiarazioni ed informazioni inserite nel "questionario-Proposta" in relazione ai "fatti noti" ed alle circostanze necessarie alla valutazione del rischio da assicurare"

(c.g.a.) art. 22) "foro competente"

agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contraente e/o l'assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui al seguente regime temporale del contratto:

regime di "claims made" con retroattività decennale

il contraente /assicurato dichiarano di conoscere ed accettare il regime temporale di questo contratto (denominato "claims made" con retroattività) e di aver preso atto che, come riportato nella normativa della presente polizza, l'operatività della copertura assicurativa vale per le "richieste di risarcimento" pervenute per iscritto per la prima volta all'assicurato durante il "periodo di decorrenza" del presente contratto e che siano originate da comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo o in data antecedente, ma non oltre il numero di mesi indicati all'art. 5 delle C.g.a. (120 mesi) rispetto alla data di decorrenza della presente polizza.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRAENTE

Bianchi Angelo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 13112/2021; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE

Bianchi Angelo



SCHEMA TECNICA N. 1**Polizza RC Aziende Sanitarie**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00010532300465

Codice rischio: 23021
Gruppo rischio: settore 2 Aziende Sanitarie
Descrizione rischio: Poliambulatorio
Assicurato: S. Giuseppe Spa Codice fiscale: 00302000179
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Moretto 34, 25122 Brescia (BS)

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		5.000.000,00	5.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		5.000.000,00	5.000.000,00
Per danni a cose		5.000.000,00	
Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO		5.000.000,00	

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Fatturato	95.000,00	11,50	1.092,50
Rco	Fatturato	95.000,00	11,50	1.092,50

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 1.638,75

Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 2.185,00

Garanzie aggiuntive

RCG059 Aggregato annuo
 RCG060 Aggregato più settori
 RCG160 Franchigie differenziate

Premio annuo totale netto euro 2.185,00**TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE****RC GENERALE**

	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sin/anno in euro
RCG059 Aggregato annuo		--	--	--	--	5.000.000,00



RCG160 Franchigie differenziate

--

--

--

5.000,00

--



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ALLEGATO N° 1

Ulteriori Precisazioni

Polizza n° 00010532300465

Agenzia di BRESCIA CENTRO - 000105

Partizione 805

Contraente S. Giuseppe Spa

A miglior precisazione di quanto indicato sul simple di polizza, il contraente-Assicurato prende atto ed accetta le seguenti franchigie:

franchigia euro 1.500 per danni a cose, euro 5.000 per danni a persona, euro 10.000 per visite e prestazioni inerenti ginecologia, ostetricia, senologia e relativa diagnostica per immagini.

inoltre a miglior precisazione il contraente-Assicurato prende nota ed accetta che le specializzazioni indicate nell'ultimo punto del punto 2 del questionario datata 23/12/2021 si intendono riferite a visite mediche ambulatoriali con esclusione di ogni e qualsiasi intervento chirurgico e/o prestazione in sedazione profonda, salvo quanto espressamente indicato nella descrizione del rischio.

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 00010532300465

E' redatto/a in 3 esemplari a un solo effetto in BRESCIA il 29/12/2021 e sottoscritto/a il _____.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

S.p.A.
LA DIREZIONE

Roberto Fini

IL CONTRAENTE

Finanziaria Augusta



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

AGENZIA DI
BRESCIA CENTRO - 000105

PARTIZIONE
000105014805

POLIZZA
Q_RCG

NUMERO POLIZZA
00010532300465

RATEAZIONE
Annuale

INDICIZZAZIONE
NO

Gentile Cliente
S. Giuseppe Spa
VIA MORETTO 34
25122 BRESCIA BS

CONTRAENTE
S. Giuseppe Spa

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
00302000179

PREMIO RELATIVO ALLA PRESENTE QUIETANZA

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
2.185,00	486,17	2.671,17

PERIODO AL QUALE SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

DALLE ORE 24 DEL 31/12/2021	ALLE ORE 24 DEL 31/12/2022
--------------------------------	-------------------------------

PAGATO IL

ALLE ORE

**IL PAGAMENTO E' DOVUTO ENTRO IL
31/12/2021**

La copertura assicurativa è garantita sino a tale data.
Se successivo, riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'AGENTE O L'INCARICATO

LA SEGUENTE QUIETANZA E' STATA STAMPATA IL 29/12/2021, ALLE ORE 15:29 IN N° 1 COPIE.
IL CONTRAENTE PUO' CHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA, SECONDO LE MODALITÀ PUBBLICATE NELLA HOME PAGE DEL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA (WWW.CATTOLICA.IT)

AREA RISERVATA

**ACCEDI ALLA TUA AREA RISERVATA ANCHE IN
MOBILITÀ DAL SITO www.cattolica.it**

PER CONSULTARE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TUOI PRODOTTI,
RINNOVARE LA TUA POLIZZA, DENUNCIARE UN SINISTRO E SCOPRIRE
TANTE ALTRE FUNZIONALITÀ

Ident. Par: 00010500032776014805



**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio (di seguito REG. UE)**

La Società Cattolica di Assicurazione, quale **Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati (1), cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni. In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (2), se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all'interessato o a terzi (3), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. **per finalità assicurative del Titolare** e quindi per l'adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc..
2. **per finalità di marketing diretto nella modalità del "soft spam"** (4) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l'obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione (5) esercitabile dall'interessato.

Previo consenso facoltativo e specifico dell'interessato:

3. **per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (6), ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
4. **per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
5. **per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, di **comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia).
6. **per finalità di marketing di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati**. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
7. **per finalità di marketing del Suo intermediario di riferimento, al quale il Titolare potrà comunicare i dati**. L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dallo stesso, quale Titolare autonomo di trattamento una separata informativa.

(1) se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(3) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;

(4) invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;

(5) *cf* paragrafo "Diritti dell'interessato";

(6) ai cui all'art. 130, l. e il comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;



MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
2. per finalità di *marketing*, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso;
3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l'effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..

I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.

L'interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it/>)

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento", "soft spam" fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia.

Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:

- per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- fermo quanto indicato nel paragrafo "Modalità di Trattamento e tempi di conservazione" detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.



Prestazione del consenso del contraente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati eventualmente comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) **per le finalità relative all'attività assicurativa** (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;

in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare** (quali indicate al punto 3 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare** (quali indicate al punto 4 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte commisurate alle sue necessità e caratteristiche;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per l'invio per finalità di marketing** (quali indicate al punto 5 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) **effettuato dal Titolare**, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (editoria, *automotive* servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, *information technology*, telecomunicazioni, trasporti, energia);

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing di altre Società del Gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (quali indicate al punto 6 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) **ai quali il Titolare comunicherà i dati**. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing del Suo intermediario di riferimento al quale il Titolare comunicherà i dati** (quali indicate al punto 7 del paragrafo Dati e finalità del trattamento). L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di *marketing* diretto nelle modalità del "soft spam" (quali indicate al punto 2 del



Q_RCG

paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.

Luogo e Data BRESCIA 29/12/2021

Contraente S. Giuseppe Spa

CONTRAENTE

Bionelli Angelo



Agenzia di BRESCIA CENTRO - 000105
Polizza n° 00010532300465 a seguito di Proposta n° 28942655

Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze.
La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della presente polizza.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CONTRATTO

RAMI DANNI NON AUTO

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: S. GIUSEPPE SPA
C.F./P.Iva: 00302000179
luogo di residenza: Via MORETTO 34 BRESCIA 25122 (BS)

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Responsabilità Civile

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentarLe che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:

- 1 Protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
- 2 Protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
- 3 Protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
- 4 Protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
- 5 Protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
- 6 Protezione all risk
- 7 Protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia

Se rischio infortuni a quale forma è interessato:

- individuale
 - nucleo familiare
 - cumulativa
- 8 Patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
 - 9 Esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza
 - 10 Esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
 - 11 Esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
 - 12 Esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
 - 13 Esigenze assicurative specifiche collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- Ha necessità di ottemperare a obblighi di legge? sì no
- Ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi? sì no
- Ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza? sì no

* è possibile dare più risposte

MOD. COER 31 - ED. 31/03/2021



1 / 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

0310000010503200010532300465000000031122021C



4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Quale è la durata per la quale Intende coprire i Suoi rischi?**
 - un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
 - un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
 - poliennale con tacito rinnovo
 - poliennale senza tacito rinnovo
 - inferiore all'anno
- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?**
 - annuale
 - semestrale
 - unico anticipato
 - altro

Luogo e data: BRESCIA , 29/12/2021

IL CLIENTE

Finazzi Angelo

* è possibile dare più risposte

MOD COER 31 - ED. 31/03/2021



2 / 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

0310000010503200010532300485000000031122021C

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Allegato 4 ter)**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni generali sull'Intermediario

- a. Cognome : FRATTINI;
Nome: SIMONA;
- b. Ruolo: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;
Data di iscrizione: _____;

Informazioni Impresa distributrice

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; di mettere a disposizione del pubblico nei locali del distributore il presente allegato, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia del documento Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- c) hanno l'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) hanno l'obbligo di raccomandare o proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) hanno l'obbligo di valutare se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) hanno l'obbligo di fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto sia adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto sia inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) hanno l'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE (Allegato 3)

Ai sensi della normativa vigente il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome : FRATTINI;
Nome: SIMONA;
- b. Ruolo: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;
Data di iscrizione: _____;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività VIA APOLLONIO 15 25128 BRESCIA BS;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario: 0303368560;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
MAIL: BRESCIACENTRO@CATTOLICA.IT; PEC: BEZZIEASSOCIATI@LEGALMAIL.IT;
- e. Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: _____

f. Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
- Sezione E del registro di appartenenza _____; Data iscrizione: _____;

g. Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: BEZZI & ASSOCIATI SRL ;
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000419288; data iscrizione 16/04/2007;
- Indirizzo della sede operativa: VIA APOLLONIO 15 25128 BRESCIA BS;
- Recapito telefonico dell'Intermediario: 0303368560;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
MAIL: BRESCIACENTRO@CATTOLICA.IT; PEC: BEZZIEASSOCIATI@LEGALMAIL.IT.

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

NOTA BENE

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo:

Sono a disposizione nei locali del distributore (e sono pubblicati sul sito internet dell'intermediario) i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Qualora l'offerta sia effettuata fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. l'intermediario
 - detiene
 - non detienepartecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- b. l'Impresa di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 - detiene
 - non detienepartecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei

collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non superi i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto

- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP (Allegato 4)

Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, prima della conclusione di ciascun contratto, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

g. Cognome : FRATTINI;

Nome: SIMONA;

h. Ruolo: COLLABORATORE;

Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;

Data di iscrizione: _____;

Informazioni Impresa distributrice

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona

Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Con riguardo al contratto proposto,

l'intermediario:

Agisce su incarico del contraente in nome e per conto esclusivo della Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Agisce su incarico del contraente in nome e per conto delle seguenti Compagnie di assicurazioni: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e della Società (specificare) _____

Dichiara :

Che il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 così identificato:

Identità _____

Sezione _____

Ruolo _____

Nel caso di contratto proposto da intermediario iscritto in sezione E, l'intermediario dichiara di svolgere l'attività per conto di :

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale _____
Indirizzo della sede operativa/legale _____
Numero di iscrizione _____

E per conto di:

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale _____
Indirizzo della sede operativa/legale _____
Numero di iscrizione _____
Collaboratore orizzontale dell'Intermediario principale

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto:

a) L'intermediario:

- fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata su una analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consentono di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

b) L'intermediario:

- in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo i contratti di (indicare la denominazione delle imprese): Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

c) L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

La natura del compenso:

- l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €...../ al% del premio pagato o viene esplicitato a cura dell'intermediario il metodo di calcolo _____;
- la commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- è stata stipulata dall'intermediario una **fidejussione bancaria** idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00

Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi, si possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni, nel rispetto dei limiti di trasferimento del contante previsti dalla normativa vigente al momento della conclusione del contratto.

Assicurazione di Responsabilità
POLIAMBULATORIO (S. GIUSEPPE SPA)

Gli **Ambulatori** di Villa Giuseppina annoverano le più importanti branche specialistiche, offrendo anche servizi di diagnostica per immagini in diverse specialità, con professionisti di elevata professionalità, provenienti dai principali istituti e ospedali di Roma.

Gli Ambulatori di Villa Giuseppina sono autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria dalla Regione Lazio. L'attività è, quindi, in regime privato, senza convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Il rapporto contrattuale con i pazienti è di Villa Giuseppina, che fattura le varie prestazioni agli utenti.

Non si assicurano la Struttura Residenziale Psichiatrica, di 88 posti letto, la RSA di 35 posti letto e il Centro Diurno, che accoglie 10 ospiti

Regime di "CLAIMS MADE" con "RETROATTIVITA' DECENNALE"

Il *Contraente /Assicurato* dichiarano di conoscere ed accettare il regime temporale di questo contratto (denominato "claims made" con retroattività) e di aver preso atto che, come riportato nella normativa della presente *polizza*, **l'operatività della copertura assicurativa vale per le "richieste di risarcimento" pervenute per iscritto per la prima volta all'Assicurato durante il "periodo di decorrenza" del presente contratto e che siano originate da comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo o in data antecedente, ma non oltre il numero di mesi (120 MESI) indicati all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.), rispetto alla data di decorrenza della presente polizza.**

IMPORTANTE: le parole evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui testo è riportato qui di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione:

il contratto di *assicurazione*;

Polizza:

il documento che prova l'*assicurazione*;

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*;

Contraente:

il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto;

Società:

l'impresa assicuratrice;

Premio:

la somma dovuta alla *Società*;

Sinistro R.C.T.:

la "*Richiesta di risarcimento*" di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*;

Sinistro R.C.O.:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*;

Sinistro in serie:

più richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi/danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, e/o a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva;

Fatti noti:

Fatti, notizie, indagini o atti giudiziari o procedimenti penali, querele, circostanze o situazioni che potrebbero determinare in futuro (o abbiano eventualmente anche già determinato in passato, anche parzialmente) "*richieste di risarcimento*" da parte di terzi, in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall'*Assicurato* stesso e dai suoi sostituti temporanei, di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* siano a conoscenza anteriormente alla data di decorrenza della presente *polizza*.

Fatturato (comprensivo di Introiti/Contributi):

si intende il "volume di affari" (pari al reale *fatturato* aziendale decurtato dell'I.V.A.) comprensivo di eventuali introiti/contributi ricevuti dal *Contraente/Assicurato* per lo svolgimento dell'attività; si precisa che il *fatturato* indicato nella scheda di *polizza*, sul quale viene calcolato il *premio*, **non** è comprensivo del *fatturato* (o introiti) riferito alle attività escluse, ossia non assicurate, dal presente contratto (vedasi la medesima precisazione riportata in calce alla voce "Descrizione del rischio").

Richiesta di risarcimento:

Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'*Assicurato* l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'*Assicurato* una formale richiesta scritta che gli vengano risarciti i danni subiti; s'intende compresa anche la ricezione, da parte dell'*Assicurato*, della domanda di mediazione o di una convocazione avanti un organismo di mediazione (da parte di un terzo) ai sensi del D. Lgs. 28/2010. **Si precisa che l'inizio di un'azione penale in qualsivoglia forma (ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo: sequestro di cartelle cliniche, ricevimento di un avviso di garanzia ecc ...) non si intende parificato a Richiesta di risarcimento ai fini della presente definizione.** Si precisa infine che la "*Richiesta di risarcimento*" diventa tale solo se l'*Assicurato* ne viene a conoscenza **per la prima volta** durante il "periodo di decorrenza" del presente contratto.

Questionario-proposta:

documento prestampato da parte della *Società* (che viene allegato al presente contratto per farne parte integrante) nel quale il Proponente di *polizza* (che diviene *Assicurato* dopo la stipula del contratto) fornisce e sottoscrive i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla valutazione del rischio da porre in copertura assicurativa da parte della *Società*.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'*Assicurato*, sotto il suo diretto controllo e direzione, sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del Sinistro. Sono inclusi in tale definizione corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. In mancanza di un rapporto di lavoro con cui il *Contraente*, o l'*Assicurato*, ne abbiano il diretto controllo e direzione, non si intendono compresi nella presente definizione gli "Esercenti la professione sanitaria"; sono altresì esclusi dalla presente definizione di "*Prestatori di lavoro*" i liberi professionisti e/o consulenti, diversi dagli "Esercenti la professione sanitaria", i subappaltatori ed i loro dipendenti.

Esercente la professione sanitaria:

La persona, che sia medico e/o paramedico, in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e dei necessari requisiti di legge per l'esercizio della professione sanitaria, di cui la Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, in qualità di *Contraente/Assicurato*, si avvale a qualsiasi titolo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Periodo di decorrenza (del presente contratto assicurativo):

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell'*assicurazione*, come riportate in *polizza*

Periodo di retroattività (della copertura assicurativa):

numero di mesi, o anni, antecedenti rispetto alla data di decorrenza del presente contratto (come indicato all'art. 5 "Validità temporale dell'*assicurazione* R.C.T.")

Periodo di efficacia (della copertura assicurativa):

sommatoria fra il "periodo di decorrenza" ed il "periodo di retroattività"

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Perdite Patrimoniali:

ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di morte, lesioni personali o di danneggiamento di cose.

Interventi invasivi:

gli *interventi*, effettuati da parte degli *Esercenti la professione sanitaria*, che non richiedano l'accesso alla sala operatoria e senza ricorso ad anestesia totale, mentre rientra nella presente definizione l'eventuale utilizzo dell'anestesia locale, realizzati mediante prelievo cruento di tessuti e/o cruentazione di tessuti per l'introduzione di strumenti o apparecchiature all'interno dell'organismo umano, sia a fini diagnostici che terapeutici.

Interventi ambulatoriali:

gli *interventi* e le operazioni di piccola portata, che non richiedano l'accesso alla sala operatoria e senza ricorso ad anestesia locale e/o totale, con esclusione anche degli "*interventi invasivi*" (sia a carattere terapeutico che diagnostico), anche nel caso l'attività indicata in *polizza* non ne richieda l'utilizzo; a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si intendono compresi nella presente definizione - di "*interventi ambulatoriali*" - le azioni svolte da parte degli *Esercenti le professioni sanitarie* necessarie alla rilevazione di alcuni parametri fisici della persona (controllo della respirazione, pressione arteriosa etc ...), come pure la somministrazione di farmaci nei tessuti tramite, ad esempio non esaustivo, l'utilizzo di siringhe.

Franchigia/Scoperto:

importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'*Assicurato*;

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDASI QUANTO RIPORTATO ALL'INTERNO DELLA VOCE "DESCRIZIONE RISCHIO" DELLA "SCHEDE TECNICA N. 1" DEL MODELLO "MOD. POL RC 7 - ED. 01/05/2019" (o eventuali Edizioni successive del medesimo Modello).

Si precisa che il fatturato indicato nella scheda di polizza, sul quale viene calcolato il premio, non è comprensivo del fatturato (o degli introiti/contributi) riferito alle attività escluse, ossia non assicurate, dal presente contratto.

ULTERIORI PRECISAZIONI A DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Ad integrazione di quanto riportato al successivo Art. 3) "Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.", **si intende escluso dalla copertura assicurativa qualsiasi danno di natura medica derivante da prestazioni/attività non incluse nella "Descrizione del rischio"; inoltre, a titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, rimangono comunque escluse le seguenti attività complementari o accessorie, nel caso non siano espressamente derogate nel normativo della presente polizza, quali:**

- **attività di pronto soccorso;**
- **Interventi chirurgici;**
- **Interventi chirurgici di tipo invasivo;**
- **Interventi chirurgici effettuati in regime di Day Surgery (o "chirurgia di un giorno");**
- **attività di anestesia** (mentre è compresa nella copertura assicurativa l'eventuale uso di anestesia locale utilizzata per *Interventi ambulatoriali* solo nel caso questi ultimi siano compresi nella Descrizione del rischio);
- **attività ostetrico-ginecologiche o neonatali, salvo visite e prestazioni ambulatoriali compresa diagnostica per immagini (ecografie);**
- **prestazioni di natura estetica o di medicina e/o chirurgia estetica. In deroga a tale esclusione si intende compresa l'attività Estetica e fisionomica con il limite di indennizzo di € 150.000; resta comunque inteso che l'attività di medicina estetica deve essere prestata esclusivamente con le modalità cliniche sottoindicate:**
 - a) **Filler con il solo uso come prodotto base di acido ialuronico completamente riassorbibile con i parametri di purezza che seguono:**
 - o **1) Protein absent**
 - o **2) Nucleic Acids absent**
 - o **3) Iron and heavy metals < 10 ppm**
 - o **4) Residual solvents (ethanol, acetone) <100 ppm**
 - o **5) Bacterial Endotoxins <0,05 EU/mg (endotoxin units/mg)**
 - o **b) Sterilizzazione certificata del prodotto finito**
 - c) **Inoltre test di sterilità per ogni lotto prodotto fatto da un laboratorio esterno certificato ACCREDIA**
 - d) **trattamenti elettromedicali. Le terapie devono essere effettuate con strumenti specifici e conformi alle normative CE. Inoltre il loro impiego deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del produttore, comprese quelle sulla manutenzione.**

In relazione alle attività sopra indicate, si intendono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato, come pure le richieste di risarcimento dovute a mancata, errata o insufficiente informazione comunicata al paziente in merito alla conseguibilità o meno del miglioramento estetico perseguito. La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Danni e Perdite Patrimoniali sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

- **infezioni nosocomiali in genere;** sono invece comprese in garanzia nel caso siano correlate all'attività assicurata come descritta in *polizza*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (C.G.A.)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società, in base a conforme "Questionario-proposta" (allegato al presente contratto e di cui ne diventa pertanto parte integrante), entro il limite annuo del massimale aggregato riportato in polizza alla C.P. 17 (Condizione Particolare 17 sempre operante), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili ai Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga nei modi previsti dalla legge nell'esercizio della propria attività, compresi gli "Esercenti la professione sanitaria", anche se scelti dal paziente e ancorché non rientranti nella definizione di "Prestatori di lavoro" della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 della L. 8 marzo 2017, n. 24 e s.m.i., nonché ai seguenti Prestatori di lavoro:**

- **borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, personale volontario in genere;**
- **Prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e /o integrazioni;**
- **Prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 (c.d. "Legge Biagi") e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e /o integrazioni;**

per:

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione e deterioramento di cose.**

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti, per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997.

Art.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) **rispetto al Contraente/Assicurato, il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;** tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscano il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato Contraente.
- b) **i Prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività,** tranne per quelli per i quali non sussiste a carico dell'Assicurato l'obbligo di assicurazione per gli infortuni sul lavoro; questi ultimi devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

Art. 3) DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- A- 1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti, del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche od integrazioni, nonché del Primario Ospedaliero oppure del Direttore Sanitario;
- 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad *interventi* di chirurgia estetica;
- 3) da distribuzione e utilizzazione del sangue e/o dei suoi derivati e/o preparati;
- 4) da attività di ricerca e/o sperimentazione clinica e/o farmacologica;
- 5) da attività di ingegneria genetica;
- 6) da attività di screening prenatale e refertazioni di ecografie/diagnostica prenatale;
- 7) da prestazioni derivanti da fecondazione o procreazione assistita;
- 8) accaduti nei reparti gestiti da eventuali Enti terzi in convenzione con l'Assicurato;
- 9) derivanti da mancato assolvimento di qualsivoglia impegno di risultato assunto da parte dell'Assicurato o da parte degli Esercenti la professione sanitaria di cui il Contraente o l'Assicurato si avvalgano a qualsiasi titolo;
- 10) derivanti dalle attività escluse alle voci "Descrizione del rischio" e "Ulteriori precisazioni a descrizione del rischio";
- 11) derivanti da mancata acquisizione di valido "consenso informato" (secondo i protocolli previsti per le singole attività) nel caso l'acquisizione medesima derivi da un obbligo di legge (salvo comunque i casi di urgenza e necessità previsti per legge).
- B- conseguenti a:
- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- C- da proprietà ed uso di:
- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D- 1) a cose che l'Assicurato Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedono a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- E- 1) Derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati, compresi i relativi impianti anche fissi, ove si svolge l'attività assicurata;
- 2) a fabbricati e a cose in genere derivanti da cedimento, assestamento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 3) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- F- 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'Assicurato Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o

possedute.

G- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

H- 1) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (Rischio Anno 2000);

2) danni a dati software, in particolare per qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

3) danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

4) i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:

a) atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;

b) qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

I- derivanti da:

1) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

2) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

L- derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

M- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

N- provocati da campi elettromagnetici;

O- derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali - anche sensibili - di terzi;

P- derivanti dalla cosiddetta "Sanction Clause" così come riportata di seguito:

"La Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi."

Q- danni di natura punitiva e/o sanzionatoria;

- R- 1) danni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, penalità o sanzioni che per legge o per contratto o provvedimento giudiziario o amministrativo siano imputate o imputabili all'Assicurato;
- 2) relativi al rimborso ai pazienti/assistiti degli importi da questi ultimi corrisposti al Contraente/Assicurato per le cure/ prestazioni ricevute;

Art. 4) ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5) VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. vale per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta nel corso del "periodo di decorrenza" dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a "fatti colposi" posti in essere:

- a) durante il "periodo di decorrenza" dell'assicurazione;
- b) in data antecedente a tale periodo, ma non oltre il numero di mesi precedenti la "data di effetto" della presente assicurazione (come indicato all'interno della "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI" in riferimento alla Garanzia aggiuntiva "RCG051 - Retroattività"); nel caso la data di inizio attività dell'Assicurato sia temporalmente successiva all'inizio del periodo sopra indicato, saranno ritenute valide - ai fini della presente copertura assicurativa - le richieste di risarcimento derivanti dai soli fatti colposi avvenuti successivamente la data di inizio dell'attività.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Cattolica per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla "Richiesta di risarcimento" si sia verificato durante il Periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste.

Qualora nei periodi continuativi di assicurazione si verificano variazioni del rischio e/o della normativa contrattuale, salvo quanto previsto dagli articoli inerenti le Esclusioni dell'R.C.T. e quelle dell'R.C.O., in caso di sinistro varranno le condizioni di assicurazione in vigore al momento in cui sono stati commessi gli errori e/o le negligenze che hanno provocato il sinistro, sempreché anche la denuncia sia stata regolarmente e tempestivamente effettuata nello stesso periodo continuativo di copertura; in tutti gli altri casi valgono le disposizioni riportate nel presente testo di polizza.

In nessun caso la Società risponderà per "richieste di risarcimento" pervenute ai precedenti Assicuratori anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza e di cui essi ne abbiano già iniziato la gestione, ancorché non sia stata ancora definita/conclusa.

L'Assicurato/Contraente, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.C., dichiara di non essere a conoscenza di "fatti noti" (come definiti in polizza), salvo quanto eventualmente

riportato nel "Questionario-proposta" (allegato al presente contratto e di cui ne viene a formare parte integrante). In quest'ultimo caso, trattandosi di fatti noti già conosciuti dal Contraente/Assicurato in data antecedente alla data di decorrenza del presente contratto, le eventuali "richieste di risarcimento" che ne deriverebbero risulteranno escluse dalla copertura assicurativa della presente polizza.

Art. 6) OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Se all'interno della voce "RC GENERALE" della "SCHEDE TECNICA N. 1" risulta inserita, a fianco della Garanzia RCT, anche la Garanzia RCO, la cui efficacia ha valenza fino agli importi dei relativi massimali per sinistro e per persona deceduta o ferita, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

In tal caso il risarcimento sarà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari a quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE".

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Art. 7) DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) per i danni derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- e) per i danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
- f) per i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- g) per i danni provocati da campi elettromagnetici;
- h) derivanti dalla cosiddetta "Clausola Epidemia e Pandemia" così come riportata di seguito:

"Il Contraente /Assicurato dichiarano di conoscere ed accettare la presente clausola e di aver preso atto che sono esclusi dall'ambito di garanzia della presente polizza, i danni cagionati a terzi o a prestatori di lavoro verificatisi a causa, per effetto o in occasione di epidemie o pandemie (come definite alla lettera S delle esclusioni di cui all'art. 3 di polizza); la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

La presente esclusione si intende riferita, tra l'altro ed esemplificativamente, a danni e responsabilità derivanti o connesse al contagio, alla presa in carico dei pazienti contagiati, ad eventuali errori ed omissioni terapeutiche e/o assistenziali comunque correlati alla situazione epidemica o pandemica, anche se riferite a pazienti affetti da altre patologie, nonché alle attività di decontaminazione/disinfezione o ad altre attività od azioni conseguenti alla situazione epidemica o pandemica, anche se svolte in ottemperanza a provvedimenti di autorità pubbliche per ragioni di interesse collettivo.

La presente esclusione non esplica i propri effetti per i normali contagi che provochino "infezione nosocomiale" correlata all'attività assicurata come descritta in polizza.

Art. 8) ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 9) PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in *polizza* sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 9-bis) VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri Professionisti, o anche Esercenti la professione sanitaria, non assicurati con la presente *polizza*.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di *premio* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Società.

Art. 11) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente *assicurazione* si intende stipulata per la durata di anni 1 più eventuale rateo e, se indicata la risposta "no" alla voce "Tacito Rinnovo" presente nel frontespizio di *polizza*, si intende cessata alla "data di scadenza" indicata in *polizza*, o a quella di cui alle eventuali proroghe/rinnovi successivi, senza obbligo per alcuna delle parti di inviare disdetta all'altra.

Art. 12) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora il *premio* sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in *polizza* e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di *assicurazione* o della minor durata del contratto, il *contraente* deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la *polizza* l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del *premio*:

- il "Fatturato (comprensivo degli introiti/contributi)" (come definito alla voce presente nelle Definizioni);
- gli altri elementi variabili eventualmente previsti in *polizza*.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il *premio* minimo stabilito in *polizza*.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il *contraente* non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il *premio*, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *contraente* abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il *contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, la *Società*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del *premio* dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 100% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La *Società* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *contraente* si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 13) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'*Assicurato Contraente* deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'*Assicurato Contraente* sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'*Assicurato Contraente* omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la *Società* ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)

L'*Assicurato Contraente* si impegna in caso di responsabilità personale degli "Esercenti la professione sanitaria" (*Prestatori di lavoro*, o meno, del *Contraente/Assicurato*), a fornire gli estremi della copertura assicurativa eventualmente stipulata dagli stessi.

Art. 14) GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato Contraente*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L' *Assicurato Contraente* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La *Società* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato Contraente* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato Contraente*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in

polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Società* ed *Assicurato Contraente* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non rimborsa le spese incontrate dall'*Assicurato Contraente* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società e il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In caso di recesso da parte della *Società*, essa, entro **30** giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 16) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 17) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (art. 1898 C.C.)

Art. 18) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre proporzionalmente il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19) DICHIARAZIONI ED INFORMAZIONI INSERITE NEL "QUESTIONARIO-PROPOSTA" IN RELAZIONE AI "FATTI NOTI" ED ALLE CIRCOSTANZE NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ASSICURARE

Le dichiarazioni e le informazioni riportate dal Proponente per iscritto nel "Questionario-proposta" formano la base del presente contratto e ne sono parte integrante a tutti gli effetti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto dalla presente assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 del Codice Civile).

L'Assicurato/Contraente, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiarano di non essere a conoscenza di "fatti noti", come definiti in polizza, tranne per quelli eventualmente indicati nel "Questionario-proposta".

Si precisa altresì che le eventuali "richieste di risarcimento" derivanti da "fatti noti", anche se dichiarati nel "Questionario-proposta", in qualsiasi caso rimangono esclusi dalla copertura assicurativa.

Art. 20) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22) FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 23) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

C.P. 1) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3, lett. B1) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 2) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'art. 3, lettera D3), della presente Sezione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti ed agli aeromobili, i danni conseguenti a mancato uso.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 3) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 4) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell'Ente *assicurato* o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell'Ente *assicurato*.

Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 5) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge.

C.P. 6) RISCHI COMPLEMENTARI

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- 1) proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dell'ente *assicurato*;
- 2) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 3) servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- 4) proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente alle lesioni corporali;
- 5) esercizio di mense e spacci aziendali (dei cui servizi possono usufruire anche estranei), inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.
Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 6) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 7) organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- 8) operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- 9) esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- 10) l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e sollevamento, operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta in polizza, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 7) DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. F3) della presente Sezione, l'Assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 8) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente *assicurato* dall'organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Ente *assicurato*, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni.

Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all'Ente *assicurato* nella sua qualità di committente.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 9) QUALIFICA DI TERZI

Si conviene che è riconosciuta la qualifica di terzi, relativamente alle lesioni corporali:

- ai professionisti ed ai consulenti (in ambedue i casi non rientranti nella definizione di "Prestatori di lavoro") di cui l'Assicurato od il Committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato;
- ai dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato;
- ai titolari ed ai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, artigiani, fornitori, rappresentanti - che in via eccezionale possono partecipare a lavori di carico e scarico, riparazioni, collaudi, manutenzioni ed altre attività complementari o accessorie all'attività formante oggetto dell'assicurazione, purché tali "attività complementari o accessorie" non rientrino tra quelle riportate alla voce "DESCRIZIONE DEL RISCHIO" e non siano tra quelle escluse dall'elenco riportato alla voce "ULTERIORI PRECISAZIONI A DESCRIZIONE DEL RISCHIO" della presente polizza, sempreché della causa del danno non sia responsabile il danneggiato stesso ed in quanto i succitati soggetti non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 10) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE SIA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, SIA DI ALTRO DIVERSO PERSONALE, DI CUI IL CONTRAENTE-ASSICURATO SI AVVALE

La presente *assicurazione* comprende la responsabilità civile personale degli "Esercenti le professioni sanitarie" di cui l'Assicurato si avvalga nei modi previsti dalla legge per l'esercizio della propria attività, come previsto dall'art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, e quindi anche nel caso che gli "Esercenti le professioni sanitarie" prestino la propria opera all'interno della struttura in regime libero-professionale, o che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente; **pertanto, qualora però la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura assicurata dal presente contratto fosse accolta, oppure nel caso la Società fosse condannata a pagare l'intero ammontare del danno, o una sua parte, nei confronti del danneggiato, essa si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della sopra citata legge.**

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità personale dei "Prestatori di lavoro", diversi dagli "Esercenti le professioni sanitarie", di cui l'Assicurato si avvalga nei modi previsti dalla legge nell'esercizio della propria attività, qui di seguito riportati ed espressamente inclusi:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**solo nel caso si tratti di "Prestatore di lavoro" di cui l'Assicurato si avvale, e non di libero Professionista esterno incaricato per tale ruolo**) con incarico ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008; **rimane comunque fermo quanto previsto all'art. 3 lettera A1**);
- i "Prestatori di lavoro" temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e /o integrazioni;
- "Prestatori di lavoro" parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 (c.d. "Legge Biagi") e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e /o integrazioni;
- borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, personale volontario in genere.

In relazione ai sopra indicati soggetti "Prestatori di lavoro", diversi dagli "Esercenti le professioni sanitarie", la Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili, salvo il caso di dolo.

Nel caso l'Assicurato si avvalga, nell'esercizio della propria attività, anche di obiettori di coscienza e/o di personale volontario in genere, non rientrante nella definizione di "Prestatori di lavoro" e nemmeno in quella di "Esercenti le professioni sanitarie", la presente copertura assicurativa vale per la loro responsabilità civile personale; la Società rinuncia comunque al diritto di rivalsa verso i responsabili, salvo il caso di dolo.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 11) TUTELA DELLA PRIVACY-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione vale anche per *Perdite Patrimoniali* derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come indicato nel Regolamento GDPR UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation", ovvero il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), entrato in vigore dal 25 maggio 2018, che ha integrato il Decreto Legislativo n. 196/2003 (chiamato anche Codice Privacy), adeguati a sua volta dal D. Lgs. 101/2018. A tale riguardo, ed a maggior precisazione, le Parti prendono atto che, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 lettera O), l'assicurazione vale anche per le *Perdite Patrimoniali* arrecate a terzi, compresi i Pazienti terzi, i Clienti ed i Fornitori, in conseguenza di violazione delle normative relative all'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali - anche sensibili - di terzi ai sensi delle normative sopra menzionate; **la garanzia opera purché derivante da fatti involontari e non da comportamento illecito continuato e sempreché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza predisposte dalle norme che regolano la materia** (a titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, in base alle caratteristiche dell'impresa *Contraente/Assicurata*:

- se necessario, avere nominato il DPO "Data Protection Officer", ossia il "Responsabile della Protezione dei dati";
- se necessario, aver determinato il PIA "Privacy Impact Assessment", ossia aver effettuato la "Valutazione dell'impatto della privacy";
- se necessario, avere redatto il DPIA "Data Protection Impact Assessment", ossia aver redatto un documento per la "Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati";
- etc ...)

Si precisa infine che la presente garanzia è prestata in riferimento a ciascun Paziente terzo, Cliente o Fornitore del *Contraente/Assicurato* della presente polizza e, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente clausola, **il risarcimento avverrà secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.**

C.P. 12) PROPRIETÀ, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI

A parziale deroga dell'Art. 3) lett. E1) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi quelli utilizzati da parte dell'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, **che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione**, compresi ascensori e montacarichi, montavivande, scale mobili ed elevatori in genere comunque azionati, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco compresi alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, parcheggi e recinzioni stabilmente fissate al suolo.

Tale garanzia comprende inoltre i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinarie, dei fabbricati e degli impianti esistenti, sopraelevazioni o demolizioni, sia eseguiti dall'Assicurato, che affidati ad imprese terze in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Assicurato nella sua qualità di Committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.
- da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture esclusi quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e/o da rigurgiti di fogne.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 13) DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettera D1) della presente Sezione si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 14) COSE PORTATE DA ASSISTITI E/O OSPITI, CONSEGNATE E NON CONSEGNATE ALL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettera e commi F1), F2) ed F3), la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio, delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatti con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da operazioni di lavaggio, smacchiatura e simili.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, nel caso si tratti di Struttura con posti letto, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati unico cliente danneggiato, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 15) FRANCHIGIE DIFFERENZIATE - PRECISAZIONE

Si prende atto che l'eventuale selezione della Garanzia aggiuntiva "(RCG040) Franchigia Assoluta", ed il testo in essa contenuto, viene annullato e completamente sostituito dal seguente che prevale ai fini della copertura assicurativa:

Indipendentemente dal fatto che la Garanzia aggiuntiva "(RCG160) Franchigie differenziate" sia o meno indicata in *polizza* all'interno dell'elenco delle Garanzie aggiuntive della "SCHEMA TECNICA N. 1", le Parti convengono che risulta comunque operante il testo di seguito riportato:

- fermo l'impegno della *Società* alla gestione del rischio oggetto della presente copertura **limitatamente ai danni a terzi in diretta connessione con l'assistenza medico-sanitaria** fornita dallo stesso (entro comunque sempre i limiti indicati alla voce "Descrizione del rischio"), **si conviene che resterà a carico dell'Assicurato la Franchigia per ciascun sinistro indicata nella tabella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI" della SCHEMA TECNICA sopra indicata;**
- **per tutti gli altri danni** oggetto della presente copertura, **di natura differente da quelli indicati al punto precedente, si conviene che resterà a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, l'importo presente nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" riportata in calce alla presente normativa; si precisa che tale valore monetario sarà sostituito dagli eventuali importi diversi (di franchigie o minimi scoperti), presenti nel normativo di polizza in relazione ad eventuali altre Garanzie/Condizioni operanti in caso di sinistro.**

C.P. 16) MASSIMALI

La garanzia R.C.T. di cui alla presente *assicurazione* è prestata, per ciascun sinistro ed anno assicurativo, fino alla concorrenza delle somme riportate all'interno della voce "Massimali assicurati" della sezione "RC GENERALE" della "SCHEMA TECNICA N. 1".

In caso di uno o più sinistri derivanti da richieste di risarcimento provenienti da fatti colposi (**esclusi i fatti noti indicati nel *Questionario-proposta***), posti in essere nel periodo indicato alla lettera b) dell'Art. 5) "**Validità temporale dell'assicurazione R.C.T.**", la massima esposizione della *Società* sarà pari al 50% del valore indicato quale "**massimale R.C.T. per sinistro**", oppure l'eventuale limite riportato nella "**TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**".

C.P. 17) MASSIMALE AGGREGATO ANNUO E DI CONCORRENZA R.C.T. + R.C.O.

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della *Società* non potrà comunque superare il massimale per sinistro previsto per la garanzia R.C.T.

Anche se non fossero selezionate nella SCHEMA TECNICA N.1 della presente *polizza*, la copertura assicurativa comprende quanto indicato nelle seguenti Garanzie aggiuntive:

- (RCG059) "Aggregato annuo"
- (RCG060) "Aggregato più settori"

il cui testo viene rispettivamente qui di seguito riportato a maggior precisazione:

- (RCG059): **L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale, indicato nella tabella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI", per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;**
- (RCG060): **Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente le Garanzie assicurate RCT e RCO, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale previsto per la Garanzia assicurata RCT.**

In caso di sinistro in serie la massima esposizione della Società sarà pari al "Massimale assicurato RCT" per sinistro (come da importo indicato all'interno della voce "RC GENERALE" della "SCHEMA TECNICA N. 1") col massimo di quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 18) ULTRATTIVITA' - PROROGA DELLA COPERTURA IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

In caso di cessazione dell'attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione dell'esercizio della professione (**esclusa radiazione o sospensione dall'Albo professionale**), malattia, infortunio o morte, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo di **10 (DIECI) anni, dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, sempreché relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza** (o di sue eventuali polizze - sempre inerenti il medesimo rischio - sostituite senza soluzione di continuità), **compreso l'eventuale Periodo di retroattività della copertura. Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri.**

Pertanto, nel caso sia selezionata ed operante in polizza la clausola "(RCG048) - Proroga copertura in caso di cessazione attività", il massimale R.C.T. indicato nella SCHEMA TECNICA N. 1 costituirà la massima esposizione della Società per uno o più sinistri rientranti nella presente garanzia per tutto il periodo sopraindicato (durata decennale) secondo anche quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE".

Si precisa che, invece, nel caso la presente Condizione particolare fosse comunque richiamata in polizza, ma l'attività non risultasse cessata, la garanzia si intende non operante.

L'operatività di questa estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) **che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 30 giorni dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione;**
- 2) **che l'Assicurato o i suoi Eredi si impegnino a non stipulare con altre Società, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione di garanzia;**
- 3) **che l'Assicurato o i suoi Eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.**

Qualora ricorrano le citate condizioni, l'Assicurato o i suoi Eredi, per rendere operativa la presente estensione di garanzia, dovranno chiedere la sostituzione del contratto con altro, contenente la presente garanzia, previo pagamento di un premio unico anticipato per la nuova polizza decennale pari a minimo 3 (tre) volte (o quanto eventualmente diversamente pattuito fra le Parti) l'ultimo premio annuo corrisposto. La garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui il premio verrà corrisposto, ferma la scadenza della nuova polizza dieci anni dopo la scadenza del contratto sostituito.

ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

C.P. 19) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEL DIRETTORE SANITARIO

A parziale deroga delle esclusioni di cui al presente contratto, nel caso l'assicurato abbia designato un Direttore Sanitario della Struttura sanitaria, Cattolica si obbliga a tenere indenne il Direttore Sanitario medesimo, salvo il caso di dolo, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato, nello svolgimento delle sue mansioni all'interno della Struttura sanitaria posta in copertura dal presente contratto.

Dalla presente garanzia sono esclusi i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle Strutture sanitarie e/o dei relativi impianti assicurati.

E' inoltre esclusa ogni responsabilità connessa alle attività amministrative, contabili ed inerenti la gestione del personale, dipendente e non dipendente, svolgente mansioni all'interno della Struttura, che non siano relative all'ambito sanitario; viene altresì esclusa la responsabilità civile professionale personale del Direttore Sanitario nel caso la propria specifica attività professionale non sia afferente alla tipologia delle attività mediche assicurate dalla presente polizza.

Si precisa comunque che, qualora però la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura assicurata dal presente contratto fosse accolta, oppure nel caso la Società fosse condannata a pagare l'intero ammontare del danno, o una sua parte, nei confronti del danneggiato, essa si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti anche del Direttore Sanitario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, e successive modifiche ed integrazioni sopra citata legge.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 20) DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. A3) delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 21) R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. G), delle "Condizioni Generali di assicurazione", di polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive specificate nella proposta questionario.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato, quale descritta nella proposta-questionario, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

L'Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

C.P. 22) IMPIEGO DI APPARECCHI RADIANTI

A parziale deroga dell'art. 3 lettere G) ed N), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d'immagine per scopi diagnostici e dall'uso di apparecchiature per terapia radiante.

La presente condizione/garanzia si intende prestata secondo quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RIPORTATE NELL'ELENCO DELLA "SCHEDA TECNICA N. 1"

GAR.AGG. 1) MALATTIE PROFESSIONALI

Le parti prendono atto di quanto segue:

- **se all'interno della SCHEDA TECNICA N.1 della presente polizza viene riportata la Garanzia aggiuntiva "(RCG183) - Malattie Professionali", la cui copertura risulterà pertanto operante, in caso di sinistro la massima esposizione della Società sarà pari a quanto riportato nella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" per sinistro e anno assicurativo.**
- **si precisa che tale Garanzia aggiuntiva opera secondo quanto riportato nel testo che segue.**

A parziale deroga e/o integrazione dell'esclusione di cui alla lettera a) dell'Art. 7) "Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.", la garanzia R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali (**esclusa silicosi**) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (**sempre esclusi silicosi**).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato nella tabella "TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.**

Oltre alle esclusioni previste dall'Art. 7) "Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.", la garanzia non vale:

- 1) per quei Prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

 - c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;**
 - d) a muffe tossiche, funghi o batteri;**
- 3) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";**
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri,

l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla *Società* l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

Pagina 27 di 31

MOD. POL. RC. 2 - ED. 13112/2021

polizza n. 00010532300465

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Nella tabella che segue gli importi riportati possono essere riferiti ad un singolo sinistro oppure ad un massimale annuo, come da normativa sopra riportata.

GARANZIA oppure CONDIZIONE PARTICOLARE (C.P. xx) oppure CONDIZIONE AGGIUNTIVA (GAR.AGG. xx)	MASSIMALI oppure LIMITI DI INDENNIZZO- RISARCIMENTO	<i>FRANCHIGIE-SCOPERTI</i>
RCO, Franchigia danno biologico (art. 6, lettera B)	Nel limite del massimale di <i>polizza</i> della Garanzia RCO per i danni alle persone	Per ciascun "Prestatore di lavoro" infortunato: Euro 2.500,00
C.P. 1) INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Euro 500.000,00 per anno assicurativo	Per singolo sinistro: <i>scoperto</i> 10% col minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00
C.P. 2) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Per ogni mezzo di terzi danneggiato: <i>Franchigia</i> di Euro 150,00
C.P. 3) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ	Euro 250.000,00	Per singolo sinistro: <i>scoperto</i> 10% col minimo di Euro 2.500,00
C.P. 4) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Per singolo sinistro: <i>Franchigia</i> di Euro 150,00
C.P. 5) COMMITTENZA AUTO	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Per singolo sinistro: <i>Franchigia</i> di Euro 250,00
C.P. 6) RISCHI COMPLEMENTARI	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " <i>FRANCHIGIE DIFFERENZIATE</i> " oppure nella <i>SCHEDA TECNICA N. 1</i> in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i> "
C.P. 7) DANNI DA INCENDIO	Euro 500.000,00 Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione, s'intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra <i>assicurazione</i> .	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " <i>FRANCHIGIE DIFFERENZIATE</i> " oppure nella <i>SCHEDA TECNICA N. 1</i> in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i> "
C.P. 8) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " <i>FRANCHIGIE DIFFERENZIATE</i> "

		oppure nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i> "
C.P. 9) QUALIFICA DI TERZI	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " FRANCHIGIE DIFFERENZIATE " oppure nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i> "
C.P. 10) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE SIA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, SIA DI ALTRO DIVERSO PERSONALE, DI CUI IL CONTRAENTE-ASSICURATO SI AVVALE	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " FRANCHIGIE DIFFERENZIATE " oppure nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i> "
C.P. 11) TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Euro 150.000,00 indipendentemente dal numero dei sinistri indennizzati, o indennizzabili, e dal numero di richieste di terzi, o dal numero di terzi coinvolti.	Per singolo sinistro: - scoperto 10% col minimo di Euro 500,00 - nel caso non vi sia stato adempimento ai minimi regolamentari di cui alle normative inerenti la "privacy", lo scoperto e il minimo scoperto sopra indicati si intendono raddoppiati.
C.P. 12) PROPRIETÀ, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI	Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i>	Non previsti
C.P. 13) DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA	Euro 50.000,00	Per singolo sinistro: <i>Franchigia</i> di Euro 250,00
C.P. 14) COSE CONSEGNATE DA ASSISTITI E/O OSPITI, CONSEGNATE E NON CONSEGNATE ALL'ASSICURATO	Per le cose consegnate all'Assicurato: - per anno assicurativo Euro 20.000,00 - limite x stanza Euro 3.000,00 Per le cose non consegnate all'Assicurato: - per anno assicurativo Euro 10.000,00 - limite per stanza Euro 1.500,00; Estensione ai danni alle cose di dipendenti con un sotto limite per sinistro ed in aggregato annuo di € 10.000	Per singolo sinistro: scoperto 10% col minimo di Euro 200,00
C.P. 15) FRANCHIGIE DIFFERENZIATE - PRECISAZIONE	Non previsto	Per singolo sinistro: quanto indicato nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla

		<p>Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i>" oppure, se tale Garanzia non è indicata in <i>polizza</i>: Franchigia € 1.500 per danni a cose, € 5.000 per danni a persona, € 10.000 per visite e prestazioni inerenti ginecologia, ostetricia, senologia e relativa diagnostica per immagini.</p>
C.P. 16) MASSIMALI	<p>Importi indicati in <i>polizza</i> per sinistro ed anno assicurativo. Per i danni derivanti da fatti colposi accaduti durante il periodo di retroattività (indicato alla lettera b) dell'Art. 5) "Validità temporale dell'assicurazione R.C.T."), la massima esposizione sarà pari al 50% del valore indicato quale "massimale R.C.T. per sinistro".</p>	Non previsti
C.P. 17) MASSIMALE AGGREGATO ANNUO E DI CONCORRENZA R.C.T. + R.C.O.	<p>Per sinistro: - nel limite del massimale R.C.T. di <i>polizza</i>; - per "<i>Sinistro in serie</i>": col massimo di Euro 2.000.000,00</p>	Non previsti
RETROATTIVITA': Vedasi: "RCG051 -RETROATTIVITÀ" e Art. 5 "VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE R.C.T."	<p>Se il sinistro risulta in garanzia, i limiti di <i>Indennizzo</i> sono quelli previsti in <i>polizza</i> per le singole garanzie colpite</p>	Mesi 120 precedenti la data di effetto della <i>polizza</i> (condizione standard)
ULTRATTIVITA' (vedasi C.P. 18 e/o "(RCG048) - Proroga copertura in caso di cessazione attività")	<p>Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i> in relazione alla durata decennale del contratto.</p>	Non previsti

ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

C.P. 19) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEL DIRETTORE SANITARIO	<p>Nei limiti dei massimali di <i>polizza</i></p>	<p>Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) "<i>FRANCHIGIE DIFFERENZIALI</i>" oppure nella <i>SCHEDA TECNICA N. 1</i> in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) <i>Franchigie differenziate</i>"</p>
C.P. 20) DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE	<p>1/3 del massimale di <i>polizza</i></p>	<p>Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) "<i>FRANCHIGIE DIFFERENZIALI</i>" oppure nella <i>SCHEDA TECNICA N. 1</i> in</p>

		riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) Franchigie differenziate"
C.P. 21) R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE	Euro 500.000,00	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " FRANCHIGIE DIFFERENZIATE " oppure nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) Franchigie differenziate"
C.P. 22) IMPIEGO DI APPARECCHI RADIANTI	Nei limiti dei massimali di polizza	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " FRANCHIGIE DIFFERENZIATE " oppure nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) Franchigie differenziate"

GARANZIE AGGIUNTIVE

OPERANTI SOLO SE SINGOLARMENTE ED ESPRESSAMENTE RIPORTATE NELL'ELENCO DELLA "SCHEDA TECNICA N. 1"

GAR.AGG. 1) MALATTIE PROFESSIONALI	Euro 1.000.000,00	Vedasi quanto riportato nella C.P. 15) " FRANCHIGIE DIFFERENZIATE " oppure nella SCHEDA TECNICA N. 1 in riferimento alla Gar. aggiuntiva "(RCG160) Franchigie differenziate"
---	--------------------------	--

RECLAMI:

**PER TALI CIRCOSTANZE E' NECESSARIO DARE AVVISO A:
SOCIETA' CATTOLICA ADI ASSICURAZIONE
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 - VERONA (Italia)**

